

R.G. 704/2018 T.L.309, cui sono riuniti i proc. nn. 705/2018, 706/2018 T.L. 309 c.p.p.,  
93/2018, 94/2018, 95/2018 T.L. 324 c.p.p.

R.G. 18298/2018 N. R. Procura FIRENZE

R.G. 6711/2016 G.I.P. Firenze



TRIBUNALE DISTRETTUALE DEL RIESAME

- FIRENZE -

Il Tribunale distrettuale del riesame di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott. [redacted] Presidente  
Dott.ssa [redacted] Giudice  
Dott.ssa [redacted] Giudice rel.

- sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23 maggio 2018 in ordine alle richieste di riesame personale e reale presentate da:

T [redacted] S [redacted] nato a [redacted] il [redacted],  
M [redacted] R [redacted] nato a [redacted] il [redacted],  
K [redacted] A [redacted], nata in [redacted] il [redacted],

avverso l'ordinanza emessa in data 04.05.2018, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Firenze, applicava a T [redacted] S [redacted] e a K [redacted] A [redacted] la misura cautelare degli arresti domiciliari e a M [redacted] R [redacted] la misura cautelare della custodia in carcere e disponeva il sequestro preventivo diretto e/o per equivalente dell'immobile di due piani situato a [redacted] in Via [redacted] e, in via subordinata delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità degli indagati fino a concorrenza della somma complessiva comprensiva di sanzioni e interessi pari ad €. 1.882.344,61;

Vista la ritualità degli atti introduttivi alla decisione ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO di ORDINANZA

(con riserva di motivazione nei termini di legge)

P.Q.M.

Visto l'art. 309 C.P.P. rigetta il ricorso proposto nell'interesse di T [redacted] S [redacted], M [redacted] R [redacted] e K [redacted] A [redacted] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza.

Visto l'art. 324 c.p.p. rigetta il ricorso proposto nell'interesse di T [redacted] S [redacted]  
M [redacted] R [redacted] e K [redacted] A [redacted] avverso il decreto di sequestro preventivo  
emesso dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 e, per l'effetto, conferma  
l'impugnato decreto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Motivazione riservata.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2018.

Il Giudice Estensore

[redacted signature]

Il Presidente

[redacted signature]  
[handwritten signature]

28/5/18  
[handwritten signature]

R.G. 704/2018 T.L.309, cui sono riuniti i proc. nn. 705/2018, 706/2018 T.L.  
309 c.p.p., 93/2018, 94/2018, 95/2018 T.L. 324 c.p.p.  
R.G. 18298/2016 N. R. Procura FIRENZE  
R.G. 6711/2016 G.I.P. Firenze



TRIBUNALE DISTRETTUALE DEL RIESAME  
- FIRENZE -

Il Tribunale distrettuale del riesame di Firenze, riunito in camera di consiglio e  
composto dai seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott.ssa [REDACTED]	Giudice
Dott.ssa [REDACTED]	Giudice rel.

- sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23 maggio 2018 in ordine alle  
richieste di riesame personale e reale riunite presentate da:

1. T. [REDACTED] S. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], attualmente sottoposto per  
questa causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione  
situata a [REDACTED] in Via [REDACTED] non comparso,  
difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di [REDACTED]
2. M. [REDACTED] R. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], detenuto presso la  
Casa Circondariale di [REDACTED], rinunciante a comparire,  
difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED]
3. K. [REDACTED] A. [REDACTED], nata in [REDACTED] il [REDACTED], attualmente  
sottoposta per questa causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso  
l'abitazione situata a [REDACTED] in [REDACTED], non comparsa,  
difesa di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED]

indagati per i reati di cui agli artt. 110 cp, 223, 216 e 219 R.D. 267/1942, (capo  
1), 110, 2 Dlvo 74/2000 (capi 2, 3, 4, 5 e 6), 110 cp, 11 co. 1 D.lvo 74/200 (capo  
7) come meglio specificato nell'imputazione provvisoria formulata dal P.M. a cui  
si rinvia,

1

avverso l'ordinanza emessa in data 04.05.2018, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Firenze, applicava a T [REDACTED] S [REDACTED] e a K [REDACTED] A [REDACTED] la misura cautelare degli arresti domiciliari e a M [REDACTED] R [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere e il decreto emesso in pari data con cui lo stesso GIP disponeva il sequestro preventivo diretto e/o per equivalente dell'immobile di due piani situato a Firenze in Via [REDACTED] e, in via subordinata, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità degli indagati fino a concorrenza della somma complessiva comprensiva di sanzioni e interessi pari ad €. 1.882.344,61;

- vista la ritualità degli atti introduttivi alla decisione,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

In data 04.05.2018, il GIP presso il Tribunale di Firenze applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti M [REDACTED] R [REDACTED] e quella degli arresti domiciliari nei confronti di T [REDACTED] S [REDACTED] e K [REDACTED] A [REDACTED] in relazione ai reati sopra indicati a ciascuno ascritti.

Nei confronti di tale ordinanza veniva proposta richiesta di riesame da parte dei difensori degli odierni indagati, i cui motivi illustravano in udienza.

In particolare il difensore di M [REDACTED] R [REDACTED] e K [REDACTED] A [REDACTED] affermava con riferimento al capo 1.A che relativamente agli anni 2012-2015 il curatore della [REDACTED] s.p.a. aveva definito con adesione gli atti di accertamento per il complessivo importo di €. 57.066,22 e quindi per imposte relative ad una base imponibile di importo molto inferiore rispetto a quello indicato nell'imputazione, rilevando che i costi non riconosciuti erano anche relativi a spese ritenute in tutte o in parte non deducibili e che nessuna attinenza avevano circa le asserite fatture per operazioni inesistenti.

Riguardo all'imputazione di cui al capo 1B il difensore rilevava che l'atto di cessione delle quote risaliva al 20 agosto 2015 e sottolineava quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F. (faldone 9 foglio 33) per cui "dalla lettura dei bilanci della società partecipata il valore di detta società non risulterebbe comunque significativo".

Riguardo all'imputazione di cui al capo 1.C osservava che la falsità del contratto preliminare era tutta da dimostrare, atteso che in sede di verifica fiscale era stata prodotta documentazione attestante la veridicità dell'operazione di investimento, essendo l'atto stato sottoscritto il 15.11.2011 in un'epoca in cui la [REDACTED] s.p.a. era assolutamente florida e comunque l'ultimo pagamento risaliva al 17.2.2012.

Riguardo all'imputazione di cui al capo 1.D il difensore contestava l'assunto secondo cui le spese per opere di ristrutturazione, migliorie, installazione ed



adeguamento impianti” non avevano giustificazione economica per la [REDACTED] e arrecavano solo un vantaggio per la [REDACTED], atteso che si trattava di dell’immobile condotto in locazione dalla [REDACTED] s.p.a. ed in cui la stessa esercitava la propria attività, con conseguente necessità di adeguarlo quantomeno alle vigenti normative, aggiungendo che in ogni caso le spese per tali opere risalivano al 2013, quando la [REDACTED] s.p.a. risultava essere una “società dotata di una propria struttura organizzativa, da ritenersi adeguata” (v. curatore, faldone 9, foglio 36/37).

Con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 2-6 il difensore richiamava quanto esposto con riferimento al capo 1.A.

Riguardo al capo 7 dell’imputazione, il difensore contestava nella sostanza la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, al di là dell’assoluto ridimensionamento dei numeri delle imposte che si assumevano evase, peraltro in ogni caso consistente, in capo all’amministratore di una società di capitali non vi era alcuna responsabilità in proprio e/o in solido con la società per il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e sanzioni, per come si desume dall’art. 7 L. 326/2003 e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Infine il difensore affermava che ove anche fossero ritenute sussistenti residue esigenze cautelari, queste sarebbero minime, trattandosi di condotte ormai cristallizzate che avrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno afflittive di quelle in atto.

Concludeva chiedendo la revoca della misura a cui sono attualmente sottoposti M [REDACTED] R [REDACTED] e K [REDACTED] A [REDACTED] o la sua sostituzione con altra meno afflittiva e per il M [REDACTED] con la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione situata a [REDACTED] in Via [REDACTED], ovvero presso l’abitazione di [REDACTED] situata a [REDACTED], Via [REDACTED]. Chiedeva, altresì, l’annullamento del decreto di sequestro preventivo con conseguente restituzione del bene all’avente diritto, in quanto la condotta tenuta dal M [REDACTED] contestata al capo 7 dell’imputazione nessuna incidenza aveva avuto sul debito tributario, non configurandosi in capo all’amministratore di una società di capitali alcuna responsabilità in proprio o in solido con la società.

Il difensore del T [REDACTED] eccepiva la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p. nella parte in cui utilizzava le trascrizioni della P.G. delle intercettazioni telefoniche di cui, per quanto richiesto non era stato rilasciato al difensore alcun supporto audio. Concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata o, in subordine, la sostituzione con altra meno gravosa e la revoca del sequestro preventivo.

Il P.M., presente all’odierna udienza, chiedeva il rigetto dei ricorsi riuniti.

Le richieste di riesame riunite risultano infondate e pertanto dovranno essere respinte per i motivi di seguito esposti.

Sussistono, a parere del Collegio, a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti per i quali il giudice di prime cure ha inteso applicare le misure cautelari in atto e, sotto questo profilo, si richiama integralmente, in quanto condiviso da questo Collegio, il contenuto dell'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze, sopra indicata.

Ebbene le risultanze investigative, derivanti dall'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, dalla verifica fiscale effettuata dalla P.G. procedente, dall'acquisizione e dall'esame di documentazione di vario genere, dalle relazioni redatte ex art. 33 dal curatore del fallimento della ██████████ s.p.a. hanno dimostrato l'esistenza di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale posti in essere dagli odierni ricorrenti, in concorso tra loro, ai danni della ██████████ s.p.a. dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 02.11.2016, nonché plurimi ipotesi di utilizzazione al fine di evadere le imposte di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere dal M█████████ quale amministratore della ██████████ s.p.a. in concorso con il Trinci quale suo commercialista ed infine l'esistenza di atti simulati e fraudolenti posti in essere in concorso tra gli odierni ricorrenti su beni personali del M█████████ R█████████ in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario, avendo la ██████████ s.p.a. un debito verso l'erario per evasione delle imposte dirette e l'IVA pari ad €. 990.707,06, oltre ad interessi e sanzioni per €.891.636,92 e così complessivamente un debito nei confronti dell'erario pari ad €. 1.882.344,61.

I. Preliminarmente va analizzata la doglianza fatta valere dal difensore di T█████████ S█████████ che eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. nella parte in cui utilizza le trascrizioni della P.G. delle intercettazioni telefoniche di cui, per quanto richiesto, non era stato rilasciato al difensore alcun supporto audio.

L'eccezione sollevata dal difensore non merita accoglimento.

Invero occorre rilevare che il difensore di T█████████ S█████████ in data 16.05.2018 ha chiesto al P.M., depositando regolare istanza, di ascoltare le registrazioni delle conversazioni e/o comunicazioni intercettate e che questa richiesta non aveva trovato alcun riscontro da parte della pubblica accusa. Il difensore, tuttavia, non ha dimostrato di essersi attivato tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata, eventualmente sollecitando il P.M. a provvedere sulla richiesta, limitandosi solo all'odierna udienza ad eccepire l'inutilizzabilità e la conseguente la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 178



lett. c) c.p.p. nella parte in cui utilizza le trascrizioni della P.G. delle intercettazioni telefoniche.

Sul punto va osservato che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio (v. Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n. 29848, depositata il 20.07.2012 e Cass. Pen. sez. 6, sentenza del 7.10.2011, n. 38673), è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero della mancata considerazione dell'istanza con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni delle conversazioni telefoniche utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, sicché non è sufficiente, come ha fatto il ricorrente nel caso in esame, limitarsi a rappresentare di avere tempestivamente chiesto l'ascolto dei files audio, senza dimostrare di essersi attivato tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata. Ed in effetti va osservato che le pronunce della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 e delle sezioni unite della Suprema Corte (2010 n. 20300) in materia hanno definitivamente chiarito il diritto della difesa di accedere ai files audio di cui il brogliaccio di p.g. costituisce mera trasposizione grafica, al fine di verificare, prima dello svolgimento del procedimento di riesame, la corrispondenza del contenuto di tali files a quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di provvedimento cautelare. Tale diritto si inserisce in un iter procedimentale non regolamentato dalla legge, le cui scansioni temporali devono essere strettamente scandite dall'esigenza di comprimere l'accertamento nei ristretti termini di decisione del giudice del riesame, che non possono essere sottoposti a sospensione, per effetto della garanzia riconosciuta. In tale ottica nella pronuncia del giudice di legittimità citata in precedenza, prendendo atto della mancata regolamentazione legislativa di tale sub procedimento, si è fatto riferimento a comportamenti delle parti processuali improntati reciprocamente al pieno rispetto delle esigenze richiamate. Ne consegue che, se costituisce onere della difesa dimostrare di essersi attivata tempestivamente rispetto alla proposta istanza di riesame, altrettanto tempestivamente deve il p.m. provvedere sulla richiesta. A fronte di tali generiche scansioni procedurali non appare possibile ravvisare, al di là del dettato normativo, degli obblighi di comunicazione a carico della parte pubblica non previsti dalla legge, sicché a fronte della richiesta operata, non può che ritenersi presente un onere della difesa di accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell'inattività dell'organo pubblico, non potendosi gravare quest'ultimo di oneri di comunicazione o notificazione non prescritti dalla legge. Bisogna ricordare sul punto che la legge stabilisce in linea generale il dovere del giudice di provvedere su istanze e memorie, all'art. 121 cod. proc. pen. in un tempo definito, non correlando alla decisione un obbligo di tempestiva



comunicazione, sicché non può che rimettersi alla diligenza dell'interessato che ha proposto l'istanza di verificare il sopraggiungere della risposta, eventualmente anche sollecitandola.

Pertanto l'eccezione di nullità sollevata dal difensore di T. S. deve essere rigettata.

2. Nel merito il difensore di M. R. e K. A. affermava con riferimento al capo 1.A che relativamente agli anni 2012-2015 il curatore della s.p.a. aveva definito con adesione gli atti di accertamento per il complessivo importo di €. 57.066,22 e quindi per imposte relative ad una base imponibile per un importo molto inferiore rispetto a quello indicato nell'imputazione, rilevando che i costi non riconosciuti erano anche relativi a spese ritenute in tutte o in parte non deducibili e che nessuna attinenza avevano circa le asserite fatture per operazioni inesistenti.

Ebbene la circostanza che il curatore fallimentare della s.p.a. abbia definito con adesione gli atti di accertamento relativi agli anni 2012-2015, richiamate peraltro dal coindagato T. S. nel corso del verbale di interrogatorio del 16.5.2018, non elimina l'illiceità della condotta contestata in tale capo di imputazione. Infatti, per come risulta dalla nota della Guardia di Finanza di Firenze del 22.05.2018 prodotta dal P.M. all'odierna udienza, i debiti erariali della s.p.a. definiti con gli atti di adesione agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate concordati dal curatore in data 28.2.2018 non hanno concorso alla determinazione dei debiti erariali pendenti a carico della società fallita come comunicati in data 6.2.2018 dalla stessa Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di €.1.882.344,61.

Per cui si tratta di atti di adesione che non incidono sul debito erariale pendente a carico della s.p.a. fallita e che non consentono di ritenere insussistente la distrazione della somma di €. 739.643,34, effettuata attraverso pagamenti non dovuti sulla base dell'uso di fatture oggettivamente false, emesse apparentemente per prestazioni di servizi vari mai effettuati (di interprete, di noleggio di auto e altro) dalle società amministrate formalmente da A. K. e di fatto da M. R. dalla ditta con sede in Slovacchia, di cui era legale rappresentante A. K. e amministratore di fatto M. R. e dalla società s.r.l. amministrata formalmente da A. K. e di fatto da M. R. dal 2011 al 2015 e meglio descritte nel capo d'imputazione.

3. Riguardo all'imputazione di cui al capo 1B il difensore rilevava che l'atto di cessione delle quote risaliva al 20 agosto 2015 e sottolineava quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F. (faldone 9 foglio 33) per cui "dalla lettura dei bilanci della società partecipata il valore di detta società non risulterebbe



comunque significativo". Il rilievo difensivo appare ininfluenza riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati della distrazione della somma di €. 44.810,00 dalla società fallita in favore della società slovacca [redacted] sro amministrata di diritto dalla K [redacted] e di fatto dal M [redacted] e di cui la [redacted] s.p.a. possedeva il 100% delle quote che poi la stessa [redacted] s.p.a. cedeva gratuitamente alla K [redacted] il 20.8.2015 e annullava il credito in questione per €. 44.810,00. Infatti a prescindere dal valore della società partecipata ciò che rileva è proprio la distrazione dalle casse della società fallita della somma in questione verso le casse della società di cui possedeva il 100% delle quote che però poi la stessa fallita cedeva alla coindagata K [redacted] annullando anche il credito in questione.

4. Riguardo all'imputazione di cui al capo 1.C osservava il difensore che la falsità del contratto preliminare era tutta da dimostrare, atteso che in sede di verifica fiscale era stata prodotta documentazione attestante la veridicità dell'operazione di investimento, essendo l'atto stato sottoscritto il 15.11.2011 in un'epoca in cui la [redacted] s.p.a. era assolutamente florida e comunque l'ultimo pagamento risaliva al 17.2.2012.

Anche in questo caso la circostanza evidenziata dal difensore non fa venir meno la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla distrazione della somma di €. 200.000 effettuata attraverso vari pagamenti in favore della K [redacted] per effetto della stipula da parte della società fallita di un contratto preliminare di acquisto di una casa colonica familiare con annesso terreno per l'importo di €. 415.000,00 dalla K [redacted] (che a sua volta l'aveva acquistata nel 1998 con i soldi che le erano stati dati in prestito dal M [redacted] al prezzo di €. 12.011,00), senza che mai venisse stipulato in contratto definitivo. Nella sostanza vi è stato un impoverimento della società fallita che ha versato alla K [redacted] la somma di €. 200.000 senza poi entrare nella disponibilità del bene promesso in vendita.

5. Riguardo all'imputazione di cui capo 1.D il difensore contestava l'assunto secondo cui le spese per opere di ristrutturazione, migliorie, installazione ed adeguamento impianti" non avevano giustificazione economica per la [redacted] e arrecavano solo un vantaggio per la [redacted], atteso che si trattava di dell'immobile condotto in locazione dalla [redacted] s.p.a. ed in cui la stessa esercitava la propria attività, con conseguente necessità di adeguarlo quantomeno alle vigenti normative, aggiungendo che in ogni caso le spese per tali opere risalirebbero al 2013, quando la [redacted] s.p.a. risultava essere una "società dotata di una propria struttura organizzativa, da ritenersi adeguata" (v. curatore, faldone 9, foglio 36/37). Anche in tale caso si tratta della distrazione dalle casse della società fallita del rilevante importo di €. 932.845,32 per effettuare opere di



ristrutturazione, migliorie e installazione di impianti su un immobile che la [REDACTED] s.p.a. conduceva in locazione, di proprietà della [REDACTED] di cui era amministratore M [REDACTED] R [REDACTED] e che non avevano alcun vantaggio per la società conduttrice dell'immobile, ma arrecavano vantaggio solo alla [REDACTED] che ne era proprietaria. Infatti si tratta di opere la cui esecuzione la [REDACTED] s.p.a. avrebbe dovuto pretendere dalla società proprietaria dell'immobile, che in ultima analisi ne avrebbe tratto vantaggio.

6. Con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 2-6 il difensore richiamava quanto esposto con riferimento al capo 1.A., per cui si richiama quanto esposto al paragrafo 2.

7. Riguardo al capo 7 dell'imputazione, il difensore nella sostanza contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, al di là dell'assoluto ridimensionamento dei numeri delle imposte che si assumevano evase, peraltro in ogni caso consistente, in capo all'amministratore di una società di capitali non vi era alcuna responsabilità in proprio e/o in solido con la società per il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e sanzioni, per come si desume dall'art. 7 L. 326/2003 e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Anche riguardo al reato contestato al capo 7, ossia al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte contestato agli odierni ricorrenti, va in primo luogo osservato dalla nota della Guardia di Finanza di Firenze del 22.5.2018 emerge con tutta evidenza che i debiti erariali della [REDACTED] s.p.a. e che sono riportati in tale capo di imputazione per il complessivo importo di €. 1.882.344,51 come comunicati dall'Agenzia delle Entrate in data 6.2.2018, sono diversi da quelli per cui sono intervenuti gli atti di adesione sottoscritti dal curatore agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, per cui il debito della società fallita nei confronti dell'erario è pari all'importo sopra indicato di €. 1.882.344,51.

Fatta questa doverosa premessa, va osservato che la tesi difensiva non merita accoglimento.

Infatti se è vero che l'art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (manovra Tremonti), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha sancito l'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, è vero anche che nel caso in esame la norma in questione non trova applicazione. Infatti, come è noto, dal punto di vista civilistico, gli amministratori di società possono essere responsabili nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile), dei creditori sociali, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile), di singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi (art. 2395). E' evidente che l'erario è un

creditore sociale privilegiato che, dunque, può rivalersi sull'amministratore della società fallita, ovvero nella specie sul M██████ R██████, avendo costui posto in essere una serie di condotte che non costituiscono solo una gestione irregolare della società, ma che integrano gli estremi di plurimi reati di bancarotta (contestati al capo 1 dell'imputazione) e di plurimi reati fiscali (art. 2 e 11 D.lvo 74/2000).

Pertanto la tesi difensiva non merita accoglimento, in quanto il M██████, nella sua qualità di amministratore della società fallita, risponde anche personalmente con il suo patrimonio del debito della società verso l'erario, pari, si ricordi, ad €. 1.882.344,51. Del resto il contenuto delle conversazioni n. 4146 del 28.4.2016 (RIT 152/2016), n. 52 del 27.1.2017 (RIT 152/2016), n. 75 del 28.1.2016 (RIT 152/2016), n. 1303 del 29.2.2016 (RIT 152/2016), dimostra inequivocabilmente che lo scopo perseguito dagli indagati era quello di fare passare il tempo, e nel frattempo cercare di sottrarre beni alla possibile aggressione non solo da parte dei creditori, ma anche del fisco.

Sussistono pertanto nei confronti dei ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati loro contestati.

Sussistono, a parere del Collegio, le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., ossia sussiste il pericolo grave, concreto ed attuale che gli indagati, se non cautelati, commettano altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Ciò tenuto conto non solo delle modalità e circostanze dei fatti, ma anche della loro personalità. Invero si tratta di fatti gravi, reiterati nel corso di anni, che dimostrano la pervicacia e la spregiudicatezza dei ricorrenti, che non hanno esitato in tal modo a procurare un imponente debito a carico della società fallita ████████ s.p.a.: si pensi che nella relazione ex art. 33 L.F. depositata in data 01.02.2018 la curatrice quantifica l'ammontare del passivo accertato e delle insinuazioni tardive pervenute e non ancora discusse in €. 6.916.473,50. Inoltre occorre sottolineare che la curatela, valutando la falsa rappresentazione in bilancio e l'annotazione di operazioni inesistenti, con riferimento ai fatti per cui si procede in sede penale ha chiesto ed ottenuto dal giudice delegato la nomina di un legale per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e di controllo e ha stimato che la responsabilità di questi ammonterebbe ad almeno 3,5 milioni di Euro. Per come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, tutti gli indagati erano perfettamente partecipi e consapevoli, ciascuno ricoprendo il proprio ruolo, della gestione di fatto svolta dal M██████ delle società formalmente amministrate dalla K██████, con somme relevantissime che dalle casse della ████████ s.p.a. venivano fatte confluire nelle casse della ████████, dell'████████████████████ e della ████████. Come si accennava prima, essi con pervicacia hanno perseguito l'obiettivo di depauperare



la █████ s.p.a. anche dopo l'ammissione al concordato preventivo, tanto che, preso atto del comportamento non collaborativo e trasparente dimostrato dal M█████, anche in tale procedura accompagnato dal T█████ in data 02.11.2016 il Tribunale di Firenze disponeva la revoca dell'ammissione della █████ s.p.a. al concordato preventivo e ne dichiarava il fallimento. Nella sostanza attraverso un drenaggio di risorse dalla fallita █████ s.p.a. alle società dell'"universo societario del M█████" gli indagati hanno perseguito l'obiettivo di alterare i bilanci, di azzerare il patrimonio societario, di privare completamente i creditori di ogni garanzia. Per realizzare tale finalità l'apporto del T█████ è stato evidentemente essenziale, in quanto era incaricato di tenere la contabilità della società fallita ed era impegnato da anni, come lui stesso ammette (v. conv. n. 2856 del 18.5.2016 –RIT 354/16), a salvare la società poi fallita.

La vicinanza temporale dei fatti, si pensi che il fallimento della █████ s.p.a. è stato dichiarato poco più di un anno e mezzo fa, unitamente alla loro indubbia gravità rendono attuale il pericolo di reiterazione criminosa per tutti e tre i ricorrenti.

Particolarmente intenso è il pericolo di reiterazione criminosa per M█████ R█████ che appare come l'ideatore e l'esecutore, con un ruolo sovraordinato rispetto agli altri indagati, delle condotte contestate dal P.M.: infatti è il M█████ che pianifica minuziosamente il programma delittuoso e nel corso degli anni lo attua, mostrandosi assolutamente incurante ed indifferente rispetto ai danni provocati ai creditori della procedura fallimentare oltre che insensibile agli inviti del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Tale pericolo di recidiva nei confronti del M█████ non può essere fronteggiato con una misura meno afflittiva di quella applicata del giudice di prime cure, ossia la misura della custodia cautelare in carcere. Infatti non idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva è la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto non può farsi alcun affidamento sulla capacità del M█████ di rispettare le prescrizioni inerenti ad una misura rimessa alla sua autodeterminazione, poiché nella situazione sopra descritta appare davvero difficile escludere che l'indagato, approfittando dei margini di libertà di movimento consentiti dagli arresti domiciliari, non inventi nuove simulazioni e alterazioni per provare a sottrarre alla garanzia dei creditori qualche altro bene e per proseguire nell'attività illecita. Anche nei confronti di T█████ S█████, per come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, sussiste il pericolo grave, concreto ed attuale di reiterazione criminosa, in considerazione del fatto che, anziché limitarsi a svolgere il ruolo di consulente contabile del M█████, lo ha aiutato, fornendogli consigli illeciti, ad attuare i suoi propositi criminali proprio grazie alle sue competenze tecniche. Il T█████ ha violato così i doveri deontologici della sua



professione e ha per questo concorso nelle fattispecie criminose per cui si procede, evitando il fallimento, dando consigli su come fare per drenare finanze dalla società fallita, aggiustando i bilanci e redigendo atti falsi.

In considerazione del ruolo svolto nella vicenda da T. S. di supporto al piano criminoso del M., le esigenze cautelari sopra indicate possono essere adeguatamente fronteggiate con la misura cautelare applicata dal giudice di prime cure, ossia con la misura degli arresti domiciliari e non con misure non custodiali per l'ampia libertà di movimento ad esse connesse.

Infine, anche nei confronti di K. A., per come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, sussiste il pericolo di recidiva, in quanto la prevenuta era l'amministratrice delle società verso cui erano dirette le elargizioni della s.p.a. ed è direttamente coinvolta nella maggior parte delle operazioni illecite poste in essere dal M.. Tuttavia dalle intercettazioni telefoniche emerge che il suo ruolo nella vicenda è sicuramente secondario, per cui adeguata a fronteggiare l'indubbio e grave pericolo di reiterazione criminosa è la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP.

Misure cautelari non custodiali appaiono, dunque, assolutamente inidonee nei confronti di tutti gli indagati a fronteggiare il pericolo di recidiva per l'ampio margine di libertà di movimento ad esse connesso.

Pertanto le richieste di riesame riunite proposte da T. S., M. R. e K. A. avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 devono essere respinte e i ricorrenti condannati alle spese di procedura.

Anche i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo e/o per equivalente non risultano meritevoli di accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.

In particolare il difensore di K. A. contestava la sussistenza del fumus del reato ascritto alla ricorrente al capo 7 dell'imputazione, rispetto al quale il P.M. aveva chiesto ed ottenuto il decreto di sequestro impugnato. In particolare il difensore affermava che, al di là dell'assoluto ridimensionamento dei numeri delle imposte che si assumevano evase, peraltro in ogni caso consistente, in capo all'amministratore di una società di capitali non vi era alcuna responsabilità in proprio e/o in solido con la società per il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e sanzioni, per come si desume dall'art. 7 L. 326/2003 e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Conseguentemente nessuna incidenza in relazione al debito tributario della s.p.a. poteva aver avuto qualsiasi manovra compiuta dal M. sull'immobile. Pertanto non ritenendo sussistente per tale motivo il fumus del reato di cui all'art. 11 D.lvo 74/2000,

chiedeva l'annullamento del decreto di sequestro preventivo impugnato con restituzione del bene nella disponibilità dell'avente diritto.

I difensori degli altri indagati chiedevano la revoca del decreto di sequestro impugnato.

Ebbene in primo luogo va evidenziato che il sequestro preventivo diretto e/o per equivalente è stata chiesto dal P.M. e concesso dal GIP con riferimento al reato di cui all'art. 11 D.lvo 74/2000 contestato al capo 7 dell'imputazione provvisoria. Con riferimento a tale capo d'imputazione questo Tribunale ha già ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, da un lato richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza impugnata, in quanto pienamente condiviso da questo Collegio e dall'altro, non ritenendo meritevole di accoglimento la tesi difensiva secondo cui a carico dell'amministratore di una società di capitali, nel caso di specie di M██████ R██████, non si configurerebbe alcuna responsabilità in proprio e/o in solido con la società per il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e sanzioni, per come si desume dall'art. 7 L. 326/2003, per cui nessuna incidenza in relazione al debito tributario della ████████ s.p.a. poteva aver avuto qualsiasi manovra compiuta dal M██████ sull'immobile.

Come si è accennato la tesi difensiva non può essere condivisa.

Infatti se è vero che l'art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (manovra Tremonti), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha sancito l'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, è vero anche che nel caso in esame la norma in questione non trova applicazione. Infatti, come è noto, dal punto di vista civilistico, gli amministratori di società possono essere responsabili nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile), dei creditori sociali, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile), di singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi (art. 2395). E' evidente che l'erario è un creditore sociale privilegiato che, dunque, può rivalersi sull'amministratore della società fallita, ovvero nella specie su M██████ R██████ avendo costui posto in essere una serie di condotte che non costituiscono solo una gestione irregolare della società, ma che integrano gli estremi di plurimi reati di bancarotta (contestati al capo 1 dell'imputazione) e di plurimi reati fiscali (art. 2 e 11 D.lvo 74/2000).

Pertanto la tesi difensiva non merita accoglimento, in quanto il M██████, nella sua qualità di amministratore della società fallita, risponde anche personalmente con il suo patrimonio del debito della società verso l'erario, pari, si ricordi, ad €. €. 1.882.344,51. Del resto il contenuto delle conversazioni n. 4146 del

28.4.2016 (RIT 152/2016), n. 52 del 27.1.2017 (RIT 152/2016), n. 75 del 28.1.2016 (RIT 152/2016), n. 1303 del 29.2.2016 (RIT 152/2016), dimostra inequivocabilmente che lo scopo perseguito dagli indagati era quello di fare passare il tempo, e, nel frattempo cercare, di sottrarre beni alla possibile aggressione non solo da parte dei creditori, ma anche del fisco.

Pertanto sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine al reato previsto dall'art. 11 D.lvo 74/2000 e dunque l'immobile posto a [REDACTED] in via [REDACTED] costituisce cosa pertinente al reato ipotizzato, motivo per cui esso può essere sottoposto a sequestro preventivo diretto, trattandosi di profitto del reato di cui all'articolo 11 del D.L.vo 74/00. Infatti il bene è rimasto nella piena disponibilità del M. [REDACTED], avendolo egli alienato al solo fine di far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario (Cass Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 23/11/2016, imputato Pugliese ed altri).

Per come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, solo in via subordinata sarà possibile, nel caso della non percorribilità per una qualunque ragione della strada del sequestro diretto del bene suindicato, procedere a sequestro preventivo per equivalente, e in tale caso, in ragione del reato per il quale si procede, il provvedimento cautelare avrà ad oggetto non soltanto la voce principale del debito erariale ma anche le sanzioni nel frattempo maturate, visto che il profitto ... quale risparmio del contribuente, non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall'erario, essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitarne complessivamente il pagamento" (Cass sez 5 nr 1843 cEci 10.11.11 e da ultimo, in motivazione, Cass Sez. 3, Sentenza ti. 28047 del 20/01/2017 che, distinguendo l'ipotesi di cui all'art. 2 del D.Lvo 74/00 da quella disciplinata dall'art. 11 citato, afferma che il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili).

Nel caso subordinato si potrà, quindi, procedere a sequestro per equivalente sulle somme di denaro rinvenute nella disponibilità degli indagati M. [REDACTED], K. [REDACTED] e T. [REDACTED], altro concorrente nel reato in contestazione fino al raggiungimento della somma, comprensiva di sanzioni e interessi, di €. 1.882.344,61, da eseguirsi "sui fondi esistenti nei conti correnti, di deposito titoli, di gestione collettiva risparmi, o in qualsivoglia altro conto o rapporto, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza, in essere presso gli istituti bancari indicati in narrativa e quelli che saranno identificati in sede di esecuzione del sequestro o su beni mobili c/o

immobili di proprietà degli indagati R. [redacted], M. [redacted], A. [redacted], K. [redacted], S. [redacted], T. [redacted].

Pertanto devono essere rigettati i ricorsi riuniti proposti nell'interesse di T. [redacted], S. [redacted], M. [redacted], R. [redacted] e K. [redacted], A. [redacted] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 e, per l'effetto, deve essere confermato l'impugnato decreto, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 C.P.P. rigetta i ricorsi proposti nell'interesse di T. [redacted], S. [redacted], M. [redacted], R. [redacted] e K. [redacted], A. [redacted] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza.

Visto l'art. 324 c.p.p. rigetta i ricorsi proposti nell'interesse di T. [redacted], S. [redacted], M. [redacted], R. [redacted] e K. [redacted], A. [redacted] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Firenze in data 04.05.2018 e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Motivazione riservata.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2018.

Il Giudice Estensore

[redacted signature]

Il Presidente

[redacted signature]

*Handwritten signature of the President*

TRIBUNALE DEL RIESAME DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/05/2018

Il Cancelliere  
Roberta Nardesi

*Handwritten signature of the Clerk*